

Scheda 2 – Pesca

Procedura di infrazione n. 2004/2225 – Procedura di infrazione ex art. 226 del Trattato TCE “Disposizioni relative al sistema di controllo dei pescherecci via satellite”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dal Regolamento CE 2371/2002, relativo alla conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca; nonché del Regolamento CE 2244/2003, concernente il controllo via satellite dei pescherecci. In particolare, in Italia, il controllo viene applicato solo ai pescherecci di misura superiore a 24 metri, laddove la normativa europea richiede che i controlli si applichino a partire dai 15 metri di lunghezza; è rimasto inosservato, altresì, l'obbligo di trasmettere a Bruxelles la relazione semestrale di cui all'art. 16 del Regolamento CE 2244/2003, relativa al funzionamento dei sistemi di controllo sui pescherecci. Si registra, inoltre, il mancato rispetto dell'obbligo di installazione sui pescherecci di un impianto di localizzazione via satellite, come prescritto dall'articolo 3 del Regolamento CE 2847/1993, nonché la mancata emanazione, da parte delle autorità marittime, delle istruzioni previste dall'art. 24, in materia di riservatezza delle informazioni trasmesse.

Stato della Procedura

In data 27 giugno 2007 è stato notificato all'Italia un Parere Motivato ex art 226 TCE, cui il Ministero delle Politiche Agricole ha risposto nel maggio 2007 e il 20 agosto 2007, con note recanti una serie di chiarimenti.

L'art. 8 del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie. In particolare, il comma 3 del predetto articolo 8 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle norme relative al sistema VMS (Vessel monitoring system).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, grazie all'aumento delle entrate erariali dovuto all'introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Scheda 3 – Pesca

Procedura di infrazione n. 1992/5006 ex art. 226 del Trattato CE “Mancato controllo circa l'impiego di reti da posta derivanti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Violazione

La Commissione contesta la violazione dell'art. 1 paragrafo 1 del Reg. CEE 2241/87, nonché dell'art. 2 paragrafo 1 e dell'art. 31 paragrafi 1 e 2 del Reg. CEE 2847/93. La Commissione ha rilevato l'insufficienza del monitoraggio sul rispetto del divieto di utilizzare reti da pesca di lunghezza superiore a 2,5 Km, nonché l'assenza di un sistema sanzionatorio chiaro che punisca coloro che violano le norme comunitarie in materia. La Commissione evidenzia in particolare la violazione dell'art. 31 paragrafi 1 e 2 del Reg. (CEE) n. 2847/93, ai sensi del quale gli Stati membri devono adoperarsi affinché i trasgressori della normativa in materia siano privati dell'arricchimento derivante dall'infrazione commessa.

Le Autorità Italiane hanno replicato negando che il sistema di controlli sia inadeguato, specialmente considerando le caratteristiche fisiche dell'area geografica da monitorare. Hanno annunciato, peraltro, modifiche normative per la risoluzione del problema. Poiché la Commissione ha ribadito la propria posizione, le autorità Italiane hanno risposto di avere adottato delle misure adeguate, pur nella consapevolezza degli ulteriori miglioramenti da apportare.

Stato della Procedura

In data 19 giugno 2008 la Commissione Europea ha notificato un ricorso alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 226 TCE (C-249/08).

L'art. 8 del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 - ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie. Il decreto in questione, in particolare, ha introdotto nell'ordinamento interno le sanzioni per la detenzione di attrezzi non consentiti, quindi ha raddoppiato le sanzioni pecuniarie e previsto la sospensione della licenza di pesca da 10 a 30 giorni, quali misure punitive accessorie finalizzate ad attuare la normativa comunitaria.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, grazie all'aumento delle entrate erariali dovuto all'introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Salute

PAGINA BIANCA

Salute

Il settore "salute" abbraccia, allo stato attuale, 17 procedure, 11 delle quali fondate sulla contestazione del mancato recepimento di direttive comunitarie nell'ordinamento giuridico interno, mentre numero 6 procedure riguardano altrettante presunte violazioni del diritto comunitario.

Il periodo interessato dalle procedure in oggetto si estende dal 2005 al 2009. Le procedure più recenti sono 8 (n. 2009/2104, n. 2009/0264, n. 2009/0263, n. 2009/262, n. 2009/261, n. 2009/0191, n. 2009/0070, n. 2009/0067), tutte relative al mancato recepimento di direttive comunitarie e attualmente attestate alla fase pre-contenziosa ex art. 226 del Trattato CE, precisamente allo step iniziale della messa in mora.

Le procedure cui potrebbero ricollegarsi effetti finanziari sul bilancio dello Stato sono 4, precisamente: la n. 2009/2104, la n. 2008/2030, la n. 2007/4516, e la n. 2007/2443.

La procedura n. 2009/2104 implica effetti finanziari positivi sul bilancio pubblico, in quanto l'adeguamento alle censure comunitarie impone l'introduzione di sanzioni pecuniarie amministrative a conforto delle norme previste dal Regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

La procedura 2008/2030 riversa effetti finanziari negativi sul bilancio dello Stato, in quanto il recepimento delle istanze comunitarie renderebbe necessario dotare di ulteriori risorse finanziarie i servizi nazionali preposti alla prevenzione fitosanitaria, al fine di consentire a tali servizi l'esercizio di più estese funzioni.

La procedura n. 2007/4516 comporta effetti finanziari negativi dovuti alla soppressione, come richiesta dalle Autorità Europee, del tributo attualmente gravante l'offerta al servizio sanitario nazionale di alcuni dispositivi medici.

Si rilevano, infine, effetti finanziari positivi per la procedura 2007/2443, il superamento della quale comporterebbe, per l'Italia, l'introduzione di sanzioni amministrative di tipo pecuniario, rivolte a garantire una più rigorosa osservanza delle disposizioni in tema di "precursori di droghe", con conseguente aumento delle entrate pubbliche.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE SALUTE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2009/2104	Regolamento 1907/2006 mancata comunicazione delle norme che prevedono sanzioni per violazioni al regolamento REACH	MM	Sì
Scheda 2 2009/0264	Mancato recepimento direttiva 2009/7/CE concernente misure di protezione contro introduzione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali	MM	No
Scheda 3 2009/0263	Mancato recepimento direttiva 2008/88/CE che modifica direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici	MM	No
Scheda 4 2009/0262	Mancato recepimento direttiva 2008/76/CE relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali	MM	No
Scheda 5 2009/0261	Mancato recepimento direttiva 2008/39/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari	MM	No
Scheda 6 2009/0191	Attuazione direttiva 2008/97/CE che modifica direttiva 96/22/CE concernente divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze B-antagoniste nelle produzioni animali	MM	No
Scheda 7 2009/0072	Direttiva 2008/109/CE che modifica allegato IV di direttiva 2000/29/CE concernente misure protezione contro introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali	PM	No
Scheda 8 2009/0070	Mancato recepimento direttiva 2008/13/CE che abroga direttiva 84/539/CEE per il ravvicinamento legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina veterinaria	MM	No

Scheda 9 2009/0067	Mancato recepimento direttiva 2007/47/CE che modifica direttive relative ravvicinamento legislazioni per quanto concerne dispositivi medici impiantabili attivi	MM	No
Scheda 10 2008/2295	Errata applicazione della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che abroga la direttiva 1976/160/CE	MM	No
Scheda 11 2008/2030	Mancanze strutturali dei servizi preposti alla salute delle piante	MM	Si
Scheda 12 2008/0560	Mancato recepimento della direttiva 2007/68/CE che modifica l'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di alcuni ingredienti alimentari	RC C- 206/09	No
Scheda 13 2007/4516	Nuovo sistema di registrazione dei fabbricanti di dispositivi medici in applicazione del decreto legislativo n. 46 del 24 febbraio 1997	PM	Si
Scheda 14 2007/2443	Non conformità della normativa italiana al Reg. CE n. 273/04 sui precursori di droghe	PM	Si
Scheda 15 2007/1127	Mancata attuazione della direttiva 2006/86/CE relativa alle prescrizioni in tema di rintracciabilità, per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane	RC C-13/09	No
Scheda 16 2007/0411	Mancato recepimento della direttiva 2006/17/CE per il controllo di tessuti e cellule	RC C-12/09	No
Scheda 17 2005/5068	Promozione congiunta di medicinali per uso umano	PM	No

Scheda 1 – Salute**Procedura di infrazione n. 2009/2104** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

“Mancata notifica delle disposizioni relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione del Regolamento CE 1907/2006 (Regolamento REACH) sulle sostanze chimiche”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata applicazione di alcune prescrizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

In particolare, l'art. 126 del sopra menzionato Regolamento stabilisce che gli Stati Membri devono emanare le norme contenenti le sanzioni da applicarsi, nel caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento comunitario stesso. Tali sanzioni, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, sarebbero dovute essere notificate alla Commissione entro il 1° dicembre 2008, con l'ulteriore obbligo, per i Paesi Membri, di dare contezza alla Commissione anche di ogni successiva modifica delle stesse sanzioni.

Tuttavia, nonostante l'invio alle autorità italiane di due solleciti da parte della Commissione, al fine di dare impulso all'invio dei dati sopra descritti, l'Italia non avrebbe dato seguito a tali richieste, risultando, a tutt'oggi, inadempiente all'obbligo di notifica prescritto dalla direttiva 1907/2006. Pertanto la Commissione, non avendo ricevuto le informazioni in oggetto e non disponendo di altro indice idoneo a dimostrare l'avvenuta adozione, da parte delle competenti autorità italiane, delle sanzioni fissate e disciplinate dalla direttiva sopra citata, ritiene che l'Italia non si sia conformata all'obbligo di predisporre le misure anzidette, oltre che al conseguente obbligo di renderne edotta la Commissione tramite apposita notifica.

Stato della Procedura

In data 14 maggio 2009 la Commissione ha inviato una Messa in Mora ex art. 226 TCE.

Si precisa che, pur non essendo stato ancora emanato, alla data del 30 giugno 2009, un provvedimento in accoglimento delle censure comunitarie, è stato approntato successivamente il Decreto Legislativo 14 settembre 2009 n. 133, il quale, fissando le sanzioni, anche di natura pecuniaria, in ordine alla violazione delle disposizioni del regolamento REACH, dovrebbe soddisfare le richieste comunitarie e condurre all'archiviazione della presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ai fini del superamento della procedura in oggetto, si rende necessaria l'adozione di una normativa interna italiana che munisca le prescrizioni, fissate dal regolamento comunitario 1907/2006, di un corredo di sanzioni, anche di natura pecuniaria amministrativa, adeguate a garantirne il rispetto. Pertanto l'introduzione di misure afflittive di tipo pecuniario determinerebbe un impatto positivo sul bilancio dello Stato, in termini di un aumento degli introiti.

Scheda 2 – Salute

Procedura di infrazione n. 2009/0264: ex art. 226 del Trattato CE.

“Attuazione della direttiva 2009/7/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nel diritto interno italiano, della direttiva 2009/7/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

Ai sensi dell'art. 2 della direttiva in questione, gli Stati Membri adottano, entro la data del 31 marzo 2009, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per dare esecuzione alla direttiva stessa, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Allo stato attuale, non risultano essere stati emanati provvedimenti di recepimento, nell'ambito del diritto interno italiano, della direttiva succitata.

Stato della Procedura

Il 29 maggio 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio finanziario dello Stato

Scheda 3 – Salute

Procedura di infrazione n. 2009/0263: ex art. 226 del Trattato CE.

“Attuazione della direttiva 2008/88/CE, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nel diritto interno italiano, della direttiva 2008/88/CE del Consiglio sui prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III.

Ai sensi dell'art. 2 della direttiva in questione, gli Stati Membri adottano, entro la data del 14 febbraio 2009, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per dare esecuzione alla direttiva stessa, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Allo stato attuale, risulta che la direttiva in oggetto è stata recepita in Italia con Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 25/3/08.

Stato della Procedura

Il 29 maggio 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio finanziario dello Stato

Scheda 4 – Salute

Procedura di infrazione n. 2009/0262: ex art. 226 del Trattato CE.

“Attuazione della direttiva 2008/76/CE relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della direttiva 2008/76/CE relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

Ai sensi dell'art. 2 della direttiva in questione, gli Stati Membri adottano, entro la data del 1° aprile 2009, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per dare esecuzione alla direttiva stessa, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Allo stato attuale, non risultano essere stati emanati provvedimenti di recepimento, nell'ambito del diritto interno italiano, della direttiva succitata.

Stato della Procedura

Il 29 maggio 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio finanziario dello Stato

Scheda 5 – Salute

Procedura di infrazione n. 2009/0261: ex art. 226 del Trattato CE.

“Attuazione della direttiva 2008/39/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione nell'ordinamento italiano della direttiva 2008/39/CE, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Ai sensi dell'art. 2 della direttiva in questione, gli Stati Membri adottano, entro la data del 7 marzo 2009, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per dare esecuzione alla direttiva stessa, dandone immediata comunicazione alla Commissione

Allo stato attuale, non risultano essere stati emanati provvedimenti di recepimento, nell'ambito del diritto interno italiano, della direttiva succitata.

Stato della Procedura

Il 29 maggio 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio finanziario dello Stato

Scheda 6 – Salute

Procedura di infrazione n. 2009/0191: ex art. 226 del Trattato CE.

“Attuazione della direttiva 2008/97/CE che modifica la direttiva 96/22/CE concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze B-antagoniste nelle produzioni animali”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nel diritto interno italiano, della direttiva 2008/97/CE concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze B-antagoniste nelle produzioni animali.

Ai sensi dell'art. 2 della direttiva in questione, gli Stati Membri adottano, entro la data del 1° gennaio 2009, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per dare esecuzione alla direttiva stessa, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Allo stato attuale, non risultano essere stati emanati provvedimenti di recepimento, nell'ambito del diritto interno italiano, della direttiva succitata.

Stato della Procedura

Il 2 aprile 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio finanziario dello Stato

Scheda 7 – Salute**Procedura di infrazione n. 2009/0072:** ex art. 226 del Trattato CE.

“Direttiva 2008/109/CE, che modifica l'Allegato IV della direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nel diritto interno italiano, della direttiva 2008/109/CE, che modifica l'Allegato IV della direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

Ai sensi dell'art. 2 della direttiva in questione, gli Stati Membri adottano, entro la data del 31 dicembre 2008, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per dare esecuzione alla direttiva stessa, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Allo stato attuale, non risultano essere stati emanati provvedimenti di recepimento, nell'ambito del diritto interno italiano, della direttiva succitata.

Stato della Procedura

Il 25 giugno 2009 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio finanziario dello Stato

Scheda 8 – Salute**Procedura di infrazione n. 2009/0070** ex art. 226 del Trattato CE.

"Direttiva 2008/13/CE, che abroga la direttiva 84/539/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina veterinaria".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nel diritto interno italiano, della direttiva 2008/13/CE, che abroga la direttiva 84/539/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina veterinaria.

Ai sensi dell'art. 2 della direttiva in questione, gli Stati Membri adottano, entro la data del 31 dicembre 2008, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per dare esecuzione alla direttiva stessa, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Allo stato attuale, la direttiva in oggetto risulta recepita mediante l'art. 20 della Legge 7/7/2009 (Legge comunitaria 2008).

Stato della Procedura

Il 29 Gennaio 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio finanziario dello Stato

Scheda 9 – Salute

Procedura di infrazione n. 2009/0067: ex art. 226 del Trattato CE.

“Mancato recepimento della direttiva 2007/47/CE - modifica direttive relative al ravvicinamento delle legislazioni per quanto concerne i dispositivi medici impiantabili attivi, i dispositivi medici in generale e l'immissione sul mercato dei biocidi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nel diritto interno italiano, della direttiva 2007/47/CE, contenente la modifica delle direttive relative al ravvicinamento delle legislazioni per quanto concerne i dispositivi medici impiantabili attivi, i dispositivi medici in generale e l'immissione sul mercato dei biocidi.

Ai sensi dell'art. 2 della direttiva in questione, gli Stati Membri adottano, entro la data del 1° gennaio 2009, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per dare esecuzione alla direttiva stessa, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Allo stato attuale, non risultano essere stati emanati provvedimenti di recepimento, nell'ambito del diritto interno italiano, della direttiva succitata.

Stato della Procedura

Il 2 aprile 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio finanziario dello Stato